Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 4 settembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 •
Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per esami a quattordici posti di ingegnere erariale in prova (gruppo A) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a quarantadue posti di geometra aggiunto erariale in prova (gruppo B) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a quarantatre posti di geometra aggiunto erariale in prova (gruppo B) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per titoli a novantaquattro posti di geometra aggiunto erariale in prova (gruppo B) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per titoli a quarantatre posti di computista in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a quaranta posti di computista in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

Concorso per esami a quaranta posti di computista in prova (gruppo C) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

(dal 3500 al 3508).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 823.

Ricostituzione dei comuni di Berzano di Tortona, Monleale e Volpeglino (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 novembre 1928, n. 2968;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Berzano di Tortona, Monleale e Volpeglino, aggregati a quello di Volpedo con regio decreto 24 novembre 1928, n. 2968, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, ad eccezione delle frazioni Cusinasco, Poggio Valmaia e Ville e della zona di Corso Roma, già appartenenti all'ex comune di Monleale che rimangono aggregati al comune di Volpedo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Berzano di Tortona, Monleale e Volpeglino ed il nuovo organico del comune di Volpedo, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Volpedo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 824.

Ricostituzione del comune di Castellar Guidobono (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1981;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Castellar Guidobono, aggregato a quello di Viguzzolo con regio decreto 3 agosto 1928, n. 1981, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefétto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Castellar Guidobono ed il nuovo organico del comune di Viguzzolo, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati, anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 3 agosto 1928, n. 1981.

Al personale già in servizio presso il comune di Viguzzolo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 95. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 825.

Ricostituzione dei comuni di Albera Ligure e Cantalupo Ligure (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 661;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Albera Ligure e Cantalupo Ligure, aggregati a quello di Rocchetta Ligure con regio decreto 28 marzo 1929, n. 661, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Albera Ligure e Cantalupo Ligure ed il nuovo organico del comune di Rocchetta Ligure, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti, anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Rocchetta Ligure, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 97. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1947, n. 826.

Istituzione di una scuola di statistica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo ed inclusione dell'insegnamento di igiene zootecnica tra le materie complementari del corso di laurea in scienze agrarie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, n. 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 193., n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1° ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 73. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « Igiene zootecnica ».

Dopo l'art. 86: vanno inseriti i seguenti articoli, apportando le necessarie conseguenziali modifiche alla numerazione delle successive disposizioni:

Art. 87. — E' istituita, presso la Facoltà di economia e commercio, una scuola di statistica, diretta al conseguimento del diploma in statistica.

Essa ha la durata di due anni. Possono esservi ammessi coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Art. 88. — *A*) Sono insegnamenti fondamentali:

1) Elementi di matematica;
2) Statistica;
3) Statistica economica - corso elementare;
4) Statistica giudiziaria (semestrale);
5) Statistica sociale (semestrale);
6) Antropometria (semestrale);
7) Statistica sanitaria (semestrale);
8) Sociologia generale e sociologia coloniale;
9) Demografia;
10) Geografia politica ed economica.

B) Sono insegnamenti complementari:

1) Economia politica - corso elementare;
2) Biometria;
3) Antropologia;
4) Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

Art. 89. — Gli insegnamenti semestrali di « Statistica giudiziaria » e « Statistica sociale » e quelli, pure semestrali, di « Antropometria » e « Statistica sanitaria » comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di « Statistica economica » comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 827.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Este nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno di seconda categoria ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, istituto interprovinciale con sede in Padova, in data 24 aprile 1947 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este, in data 25 aprile 1947;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este, è incorporato nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, istituto interprovinciale con sede in Padova.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministero del tesoro, a norma dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1947.

Tariffe per il deposito di merci presso i Magazzini generali gestiti dalla Società anonima Borghetto di Brescia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1931, che autorizza la Società anonima Borghetto all'esercizio dei Magazzini generali in Brescia;

Vista la domanda presentata dalla Società suddetta per essere autorizzata ad aumentare le tariffe praticate pei depositi effettuati nei Magazzini generali da essa gestiti;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia nella seduta del 7 maggio 1947 e dal Comitato provinciale prezzi di Brescia nella seduta del 16 giugno stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

Ai depositi effettuati presso i Magazzini generali gestiti dalla Società anonima Borghetto - Magazzini generali di Brescia - si applicano le seguenti tariffe:

PARTE GENERALE.

Acciaio, ferro, ghisa alla rinfusa: magazzinaggio L. 7,50, diritti di entrata e di uscita da convenirsi;

Bozzoli: vedi tariffa speciale;

Caffè ed altri coloniali in sacchi e casse: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 40,25, di uscita L. 40,25;

Canapa, juta, lino, cotone, lana in balle soffici: magazzinaggio L. 22,50, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Canapa, juta, lino, cotone, lana in balle pressate: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 35, di uscita L. 35;

Canapa, juta, lino, cotone, lana in tessuti: magazzinaggio L. 22,50, diritti di entrata L. 52,50, di uscita L. 52,50;

Canapa, juta, lino, cotone, lana in filati in balle: magazzinaggio L. 18,75, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Canapa, juta, lino, cotone, lana in filati in casse: magazzinaggio L. 22,50, diritti di entrata L. 52,50, di uscita L. 52,50;

Carni secche ed affumicate conservate in casse o barili: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 50,75, di uscita L. 50,75;

Carta comune in balle o casse: magazzinaggio L. 11,25, diritti di entrata L. 35, di uscita L. 35;

Carta fine in balle o casse: magazzinaggio L. 17,50, diritti di entrata L. 45,50, di uscita L. 45,50;

Concimi in sacchi: magazzinaggio L. 10, diritti di entrata L. 26,25, di uscita L. 31,50;

Conserve alimentari e frutta secca in casse: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Cereali: vedi tariffa speciale;

Formaggi: vedi tariffa speciale;

Legname in tronchi e in tavole: da convenirsi;

Macchine e meccanismi: da convenirsi;

Olii industriali e grassi: magazzinaggio L. 13,75, diritti di entrata L. 35, di uscita L. 35;

Olii e grassi alimentari in fusti fino a kg. 300 cadauno: magazzinaggio L. 17,50, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Olii e grassi alimentari in fusti superiori a kg. 300 cadauno: magazzinaggio L. 13,75, diritti di entrata L. 35, di uscita L. 35;

Paste alimentari: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Pelli secche o salamoiate o greggie in balle: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 40,25, di uscita L. 40,25;

Pelli gregie o salamoiate o secche sciolte: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 52,50, di uscita L. 52,50;

Pelli conciate in balle: magazzinaggio L. 18,75, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Pelli conciate in casse: magazzinaggio L. 18,75, diritti di entrata L. 52,50, di uscita L. 52,50;

Prodotti chimici non infiammabili in fusti: magazzinaggio L. 13,75, diritti di entrata L. 35, di uscita L. 35;

Prodotti chimici non infiammabili in casse: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 40,25, di uscita L. 40,25;

Prodotti chimici non infiammabili in damigiane: magazzinaggio L. 22,50, diritti di entrata L. 66,50, di uscita L. 66,50;

Saponi comuni: magazzinaggio L. 13,75, diritti di entrata L. 31,50, di uscita L. 31,50;

Saponi fini e profumati: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Seta greggia o filati di seta o seterie: magazzinaggio L. 75, diritti di entrata L. 78,75, di uscita L. 78,75;

Vernice, colori in fusti o casse: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Vino, liquori od altri liquidi in fusti inferiori a 100 lt.: magazzinaggio L. 22,50, diritti di entrata L. 52,50, di uscita L. 52,50;

Vino, liquori od altri liquidi in fusti da lt. 101 a 300: magazzinaggio L. 18,75, diritti di entrata L. 47,25, di uscita L. 47,25;

Vino, liquori od altri liquidi in fusti da litri 301 a 500: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 40,25, di uscita L. 40,25;

Vino, liquori od altri liquidi in fusti superiori ai litri 500: magazzinaggio L. 13,75, diritti di entrata L. 35, di uscita L. 35;

Vino, liquori od altri liquidi in damigiane: magazzinaggio L. 28,75, diritti di entrata L. 66,50, di uscita L. 66,50;

Zucchero in sacchi: magazzinaggio L. 11,25, diritti di entrata L. 35, di uscita L. 35;

Zucchero in casse: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 40,25, di uscita L. 42.

Il magazzinaggio è per quindicina di giorni indivisibile e per cento kg. indivisibili. Il diritto di entrata e uscita è per quintale indivisibile.

L'assicurazione incendi è obbligatoria.

Il depositante dovrà pagare un tasso di L. 0,60 per ogni 1000 lire assicurate e quindicina.

Le merci non contemplate nella tariffa saranno soggette a quella assimilabile.

PARTE SPECIALE

Cereali:

A) In sacchi od alla rinfusa nei silos: senza rischio di conservazione nè garanzia di peso per il calo naturale:

Facchinaggio: entrata compresa manovra e spinta vagone e pesatura L. 24,50 per 100 kg.;

Magazzinaggio: L. 11,25 per 100 kg. a mese indivisibile;

Facchinaggio: in uscita compresa manovra spinta e pesatura vagone: L. 24,50 per 100 kg.

Con garanzia di peso e qualità l'immagazzinaggio aumenterà di L. 3,75 per 100 kg. e mese.

B) Alla rinfusa non nel silos:

Facchinaggio: entrata L. 18,75 per 100 kg. compresa manovra spinta, pesatura e stravuotatura;

Magazzinaggio: L. 15 per 100 kg. e mese indivisibile;

Facchinaggio: in uscita L. 24,50 per cento kg. compresa manovra a spinta e pesatura vagoni;

Operazioni di rinsaccatura: pesatura, legatura dei sacchi all'uscita L. 14 per sacco.

Per la merce depositata nel silos si applicherà la tariffa delle merci in sacco.

Nel diritto di magazzinaggio è compresa l'assicurazione incendi.

Con garanzia di peso e qualità il magazzinaggio aumenterà di L. 4,50 per 100 kg. e mese.

Formaggi:

Formaggi in stagionatura:

formaggio tipo grana e reggiano per q.le alla quindicina: L. 33,75;

formaggio tipo sbrinz e uso Mente per q.le alla quindicina: L. 33,75;

formaggio tipo Emmenthal per q.le alla quindicina: L. 50;

formaggio tipo nostrano, Veronese o similari per quintale alla quindicina: L. 33,75;

facchinaggio entrata per quintale: L. 26,25;

facchinaggio uscita per q.le: L. 26,25;

pesatura nei magazzini per q.le: L. 24,50;

tintura per ogni volta e per quintale: L. 24,50.

Bozzoli:

diritto di entrata per ogni 100 kg.: L. 78,75;

diritto di uscita per ogni 100 kg.: L. 78,75;

magazzinaggio per ogni 100 kg. al giorno: L. 3,75:

prelevamento campioni per ogni balla: L. 18,75.

Per quantitativi importanti si fa riserva di applicare speciali sconti sulla tariffa.

Diritto fisso per ogni rilascio di fedi di deposito, su qualunque merce: L. 150.

Tutte le operazioni e manutenzioni fatte per conto del depositante, non contemplate nella presente tariffa, verranno addebitate mediante accordi presi di volta in volta con il medesimo.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è incaricata di vigilare sull'osservanza del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3849)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1947.

Tariffe per il deposito di merci presso la Società esercente i Magazzini generali di Rovato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1932, relativo all'autorizzazione alla gestione dei Magazzini generali di Rovato; nonchè il decreto Ministeriale 28 luglio 1940, che autorizza i Magazzini generali di Rovato all'esercizio di una succursale in Chiari;

Vista la domanda presentata dalla Società esercente gli anzidetti Magazzini generali, per essere autorizzata ad aumentare le tariffe attualmente praticate;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia, nella seduta maggio 1947 della Giunta camerale, nonchè dal Comitato provinciale prezzi di Brescia nella seduta del 16 giugno stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

La Società esercente i Magazzini generali di Rovato, autorizzata ad applicare le seguenti tariffe:

PARTE GENERALE

Canapa, juta, lino, cotone, lana in balle soffici: magazzinaggio L. 22,50, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Canapa, juta, lino, cotone, lana in balle pressate: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 35, di uscita L. 35;

Canapa, juta, lino, cotone, lana in tessuti: magazzinaggio L. 22,50, diritti di entrata L. 52,50, di uscita L. 52,50;

Canapa, juta, lino, cotone, lana in filati in balle: magazzinaggio L. 18,75, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Canapa, juta, lino, cotone, lana in filati in casse: magazzinaggio L. 22,50, diritti di entrata L. 52,50, di uscita L. 52,50;

Carta comune in balle o casse: magazzinaggio L. 11,25, diritti di entrata L. 35, di uscita L. 35;

Carta fine in balle o casse: magazzinaggio L. 17,50, diritti di entrata L. 45,50, di uscita L. 45,50;

Concimi in sacchi: magazzinaggio L. 10, diritti di entrata L. 26,25, di uscita L. 31,50;

Concimi alla rinfusa: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 31,50, di uscita L. 31,50;

Conserve alimentari e frutta secca: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Paste alimentari: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Prodotti chimici non infiammabili in casse: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 40,25, di uscita L. 40,25;

Saponi comuni: magazzinaggio L. 13,75, diritti di entrata L. 31,50, di uscita L. 31,50;

Saponi fini profumati: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 42, di uscita L. 42;

Seta greggia e filati di seterie: magazzinaggio L. 75, diritti di entrata 78,75, di uscita L. 78,75;

Vino, liquori ed altri liquidi in fusti inferiori ai 100 litri: magazzinaggio L. 22,50, diritti di entrata L. 52,50, di uscita L. 52,50;

Vino, liquori ed altri liquidi in damigiane: magazzinaggio L. 28,75, diritti di entrata L. 66,50, di uscita L. 66,50;

Vino, liquori ed altri liquidi in casse: magazzinaggio L. 17,50, diritti di entrata L. 52,50, di uscita L. 52,50;

Zucchero in sacchi: magazzinaggio L. 11,25, diritti di entrata L. 35, di uscita L. 35;

Zucchero in casse: magazzinaggio L. 15, diritti di entrata L. 40,25, di uscita L. 42.

Il magazzinaggio è per quindicina di giorni indivisibile e per 100 kg. indivisibili.

Il diritto di entrata e di uscita è per quintale indivisibile.

L'assicurazione incendi è obbligatoria. Il depositante dovrà pagare un tasso di L. 0,60 per ogni 1000 lire assicurate e quindicina.

Le merci non contemplate nella tariffa saranno soggette a quelle assimilabili.

PARTE SPECIALE

Cereali:

A) In sacchi: senza rischio di conservazione nè garanzia di peso per il calo naturale:

facchinaggio: entrata compresa manovra spinta vagone e pesatura: L. 18,75 per cento kg.;

magazzinaggio: L. 11,25 per 100 kg. e mese indivisibili;

facchinaggio: in uscita compresa manovra a spinta e pesatura vagone L. 24,50 per 100 kg.

Con garanzia di peso e qualità il magazzinaggio aumenterà di L. 3,75 per 100 kg. e mese.

B) alla rinfusa non nei silos:

facchinaggio: L. 18,75 per 100 kg. compresa manovra spinta, pesatura e stravuotatura;

magazzinaggio: L. 15 per 100 kg. e mese indivisibili;

facchinaggio: in uscita L. 24,50 per 100 kg. compresa manovra a spinta e pesatura vagone;

operazioni d'insaccatura: pesatura, legatura dei sacchi all'uscita, L. 14 per sacco.

Per la merce depositata nei silos si applicherà la tariffa della merce in sacchi.

Nel diritto di magazzinaggio è compresa la assicurazione incendi.

Tutte le operazioni e manutenzioni fatte per conto del depositante non contemplate nella presente tariffa verranno addebitate in base ad accordi presi di volta in volta col medesimo.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è incaricata di vigilare sull'osservanza del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3850)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1947.

Nuova misura del rimborso delle spese di acquisizione e di incasso dovute dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sulle quote di rischio cedute dalle Compagnie di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 giugno 1940, n. 761, che apporta modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 743, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Ritenuta la necessità di stabilire la nuova misura di rimborso delle spese di acquisizione e di incasso che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle Compagnie di assicurazione sulla vita sulle quote di rischio da esse cedute;

Decreta:

Il rimborso delle spese di acquisizione e di incasso che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle Compagnie di assicurazione ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'art. 1 n. 3 della legge 3 giugno 1940, n. 761, è stabilito a decorrere dal 1° gennaio 1946 nella misura dell'80 % del premio col massimo del 4 % sul capitale per le spese di acquisizione e dell'8,50 % del totale dei premi annui successivi incassati (maggiorati o no) per le spese di incasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1947

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(3837)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 29 agosto 1947:

Bellassai Biagio, notaio residente nel comune di Carlentini, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Siracusa;

Gaudio Nicola, notaio residente nel comune di Sant'Angelo d'Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Alife, stesso distretto;

Ravaioli Pietro, notaio residente nel comune di Predappio, distretto notarile di Forlì, è traslocato nel comune di Forlì;

Cavarzere Alessandro, notaio residente nel comune di Lendinara, distretto notarile di Rovigo, è traslocato nel comune di Badia Polesine, stesso distretto.

(3862)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Servizio del razionamento dei consumi - Avviso a tutti i Comuni ed alle ditte interessate alle forniture per il razionamento.

(3ª *pubblicazione*).

Per la presentazione delle fatture da parte dei Comuni e da chi abbia interesse al pagamento, per le forniture attinenti al servizio del razionamento dei consumi, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 164, 167 e 170 rispettivamente del 21, 24 e 28 luglio 1947, resta fermo il termine al 31 agosto 1947.

Le fatture che per motivi di riconosciuta impossibilità non potranno essere presentate nel termine predetto, dovranno essere inviate improrogabilmente entro il 30 settembre 1947.

Per queste fatture però, i Comuni o chi abbia interesse al pagamento diretto, dovranno rimettere, entro il più breve termine possibile, ed in ogni caso non oltre il 15 settembre 1947, un elenco nel quale saranno riportate le caratteristiche e l'ammontare di ogni fattura.

Si avvertono i Comuni e chi abbia interesse al pagamento diretto, che non sarà concessa altra proroga e che, nei confronti degli inadempienti, saranno applicate le disposizioni impartite con l'avviso pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* sopra indicate.

Il Provveditore generale dello Stato
L. RICCI

(3803)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a quattro posti di allievo tecnico (grado 10° - gruppo A) nel ruolo di prima categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1946, n. 05-9706/436, registrato alla Corte dei conti addì 28 agosto 1946, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 264, col quale viene indetto un concorso per esami, riservato ai reduci, per quattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di prima categoria, gruppo *A*, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - branca Coltivazioni tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1947, n. 05-5316/625, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 117, che apporta modifiche all'art. 2 del bando di concorso;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, che dispone di riservare un sesto dei posti messi a concorso al personale non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto;

Visto il risultato degli esami, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 25 marzo 1947, n. 05-4634/612, registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 94;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1947, n. 05-4629/690, registrato il 31 luglio 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 237, che modifica l'art. 7 del bando di concorso;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di prima categoria - gruppo *A* - dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, branca Coltivazioni tabacchi, indetto con decreto Ministeriale 10 agosto 1946, n. 05-9706/436, citato nelle premesse:

1. Chiesa dott. Luigi di Pietro, prove scritte punti 8,50, prova orale punti 7,50, totale punti 16;
2. Fenizia dott. Vittorio di Luigi, prove scritte punti 7, prova orale punti 8, totale punti 15;
3. Rustia dott. Antonio fu Antonio, prove scritte punti 7,50, prova orale punti 7, totale punti 14,50;
4. Elicio dott. Biagio fu Vito, prove scritte punti 7, prova orale punti 6, totale punti 13.

Art. 2.

I suddetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1947
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 248. — EMANUELE

(3812)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto Ministeriale 29 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1947, n. 193, ove è detto « ...... agli impiegati dei ruoli di gruppo *C* e *B* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici) » si deve leggere: « ..... agli impiegati dei ruoli di gruppo *C* per il passaggio ai gradi 9°, 10° ed 11° del ruolo di gruppo *B* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici) ».

(3857)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.